

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

---

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 20/D** (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 19 febbraio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai signori:

Avv. Guido Valori, Presidente, Avv. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti, Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Massimo De Luccia, Avv. Massimo Garzilli, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Francesca Rinaldi, Avv. Sergio Quirino Valente, Componenti; Sig. Claudio Cresta, Segretario.

- 1. RECLAMO N. 88 DEL SIGNOR AUTIERO GENNARO, NATO IL 02.10.1989, TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DEFINITIVO DALLA SOCIETA' SORRENTO CALCIO ALLA SOCIETA' CASALE CALCIO.**

La Commissione Tesseramenti rinvia a nuovo ruolo la trattazione del reclamo e dispone la convocazione delle parti interessate.

- 2. RECLAMO N. 70 DEL SIGNOR RUSSO GIUSEPPE TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX. ART. 111 NOIF DEL FIGLIO MINORE RUSSO FRANCESCO, NATO IL 13.5.1993, IN FAVORE DELLA SOCIETA' MARIANO KELLER.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara lo svincolo del calciatore Russo Francesco dalla società Mariano Keller. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

3. **RECLAMO N. 78 DEI SIGNORI ANDRIERI GIUSEPPE E PAOLETTI FRANCA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE ANDRIERI FRANCESCO, NATO IL 21.11.1990, IN FAVORE POL. SAN FILI.**

**RIUNITA CON:**

4. **RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 82 DELLA C.D. PRESSO IL C.R. CALABRIA LND IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ANDRIERI FRANCESCO, NATO IL 21.11.1990.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa reclamo. Pronunciandosi sulla richiesta di giudizio della C.D. presso il C.R. Calabria dichiara valido il tesseramento del calciatore Andrieri Francesco per la società Pol. San Fili.

5. **RECLAMO N. 77 DELLA U.S. IMPERIA 1923 SRL AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 108 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE GIOVINAZZO ANDREA, NATO IL 01.10.1989.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa.

6. **RECLAMO N. 83 DEL SIGNOR LORENZI FRANCESCO, NATO IL 23.10.1978, AVVERSO LA SUA MANCATA INCLUSIONE NELLA LISTA DI SVINCOLO EX. ART. 107 NOIF PER LA SOCIETA' ACD GAMBETTOLA.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa.

7. **RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL S.G.S. N. 84 IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MARTELLOTTA RAFFAELE, NATO IL 09.09.1994.**

La Commissione Tesseramenti rinvia per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori.

8. **RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL S.G.S. N. 85 IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE UBERTONE CARMINE, NATO IL 23.12.1994.**

La Commissione Tesseramenti pronunciandosi sulla richiesta di giudizio del S.G.S. dichiara che la sottoscrizione del cartellino non è autentica.

**9. RECLAMO N. 90 DEL SIGNOR ANDREOTTI ALESSANDRO AVVERSO LA MANCATA INCLUSIONE DEL FIGLIO ANDREOTTI LORENZO, NATO IL 21.04.1991, NELLA LISTA DI SVINCOLO EX. ART. 107 NOIF DALLA SOCIETA' U.S. DINDELLI MILANO.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara lo svincolo del calciatore Andreotti Lorenzo dalla società U.S. Dindelli Milano. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**10. RINVIO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE N. 91 IN ORDINE ALL'ESAME DI MERITO DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD ATS CITTA' DI QUARTU IN RELAZIONE AL CALCIATORE LEAL ZARA MAYKON, NATO IL 30. 04.1982.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**11. RECLAMO N. 92 DELLA ASD VILLA D'ADDA AVVERSO LA MANCATA INCLUSIONE DEL CALCIATORE SORLINI NICOLA, NATO IL 19.08.1987, NELLA LISTA DI SVINCOLO EX. ART. 107 NOIF**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara lo svincolo del calciatore Sorlini Nicola dalla società ASD Villa D'Adda. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Guido Valori

Publicato in Roma il 20 febbraio 2008

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete

